

Indice dei contenuti**1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE**4

Art. 1 – Ambito di applicazione del presente Regolamento

Art. 2 - Competenze del Comune

Art. 3 - Controlli Amministrativi da parte del Comune

Art. 4 – Definizioni ed abbreviazioni

Art. 5 – Classificazione Acustica del territorio Comunale

Art. 6 – Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti

Art. 7 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Art. 8 - Rilevamento del Rumore

Art. 9 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti

Art. 10 - Presenza di rumore a tempo parziale

Art. 11 - Soggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) e soggetti esclusi dall'obbligo

Art. 12 – Soggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale del clima acustico

Art. 13 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.

Art. 14 - Isolamento acustico

Art. 15 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Art.16 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria

Art.17 - Opere stradali e infrastrutture di trasporto

2. TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO14

Art. 18 – Definizioni

Art. 19 - Disposizioni generali per attività rumorose temporanee

Art. 20 – Limiti derogabili

Art. 21 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 22 – Revoche

SEZIONE I - CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI16

Art. 23 – Campo di applicazione

Art. 24 – Impianti ed attrezzature

Art. 25 – Orari

Art. 26 – Limiti massimi

Art. 27 – Lavori di breve durata

Art. 28 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 29 – Emergenze

SEZIONE II - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO17

Art. 30 – Definizioni

Art. 31 - Localizzazione

Art. 32 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

Art. 33 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose

Art. 34 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

3. TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE21

Art. 35 – Macchine da giardinaggio

Art. 36 – Installazione e uso di condizionatori

Art. 37 – Impianti tecnici

Art. 38 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità o vendita

Art. 39 – Impianti di autolavaggio

Art. 40 – Razzi e fuochi d'artificio e petardi

Art. 41 – Centri estivi e assimilabili

Art. 42 – Cannoncini antistorno

Art. 43 – Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

Art. 44 – Attività di pubblica utilità

Art. 45 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

Art. 46 – Dispositivi sonori di allarme²³

Art. 47 – Sirene di stabilimenti industriali²³

Art. 48 – Campane²⁴

4. TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO²⁵

Art. 49 – Attività di vigilanza²⁵

Art. 50 – Misurazioni e controlli²⁵

Art. 51 – Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico²⁵

Art. 52 – Sanzioni²⁵

Art. 53 – Fondo Comunale²⁶

5. TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI²⁷

Art. 54 – Abrogazione di norme transitorie pre-vigenti o in contrasto²⁷

Art. 55 – Entrata in vigore²⁷

6. ALLEGATO 1: ELENCO AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO²⁸

7. ALLEGATO 2: MODELLI PER DICHIARAZIONE O RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA²⁹

1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

Art. 1 – Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi di:
 - Art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (L. n. 447/95);
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (D.P.C.M. 01/03/91);
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (D.P.C.M. 14/11/97);
 - Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999, n. 21 “Nome in materia di inquinamento acustico” (L.R. n. 21/99).
2. Il Regolamento è correlato con il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, di seguito PCCA;
3. Il Regolamento disciplina:
 - le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal PCCA;
 - la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di: nuove costruzioni, nuove attività, richiesta di autorizzazioni in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo.
4. La tutela dall’inquinamento acustico esterno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n. 21/99, si esercita su tutto il territorio Comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l’Inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
5. La normativa in materia di inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell’incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto o in parte, con l’interesse pubblico anzidetto.

Art. 2 - Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:
 - a) la classificazione acustica del territorio comunale;
 - b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
 - c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
 - d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
 - g) i controlli sui piani comunali;
 - h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli Amministrativi da parte del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 – Definizioni ed abbreviazioni

1. Con riferimento all'art. 2 della L. 447/95 e all'Allegato A del D.P.C.M. 01/03/1991, si riportano le seguenti definizioni principali, utili alla comprensione del presente Regolamento:
 - a. *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - b. *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Tali valori limite di immissione possono essere assoluti se determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; differenziali se determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 - c. *livello equivalente di rumore ambientale*: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
 - d. *rumore residuo*: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti;
 - e. *valori di attenzione*: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 ("Ordinanze contingibili e urgenti") della L. n. 447/95;
 - f. *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli *obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95*. I valori di qualità rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo attraverso azioni di risanamento, ma la loro applicazione rimane facoltativa ove non siano superati i valori di attenzione.

Si definiscono inoltre:

- g. *attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi;
- h. *attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito;
- i. *luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;

- j. *luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture);
 - k. *ricettore*: ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all'inquinamento acustico causato da sorgenti sonore.
2. All'interno del presente regolamento si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:
- DPIA Documentazione Previsionale di Impatto Acustico;
 - PCCA Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Art. 5 – Classificazione Acustica del territorio Comunale

Ai sensi della Legge 447 del 26 Ottobre 1995, sono individuate le classi di destinazione d'uso riportate nella sottostante tabella A.

TAB. A - Classi di destinazione d'uso del territorio comunale

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	
<i>I - Aree particolarmente protette</i>	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<i>II - Aree prevalentemente residenziali</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
<i>III -Aree di tipo misto</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 6 – Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti

1. Il territorio comunale, mediante il PCCA, è suddiviso in zone acustiche omogenee (classi di destinazione d'uso del territorio) alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per l'individuazione delle le zone acustiche omogenee si faccia riferimento al PCCA. I valori limite di rumore sono riportati nel seguito:

- a) Valori limite assoluti di emissione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)

I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prev. residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prev. industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

b) Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prev. residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prev. industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Per le classi di destinazione d'uso del territorio da I a V (aree non esclusivamente industriali) oltre ai limiti di emissione ed immissione di cui ai punti A. e B., si applicano anche le seguenti differenze da non superare tra livello equivalente di rumore ambientale e rumore residuo:

- 5 dBA nel periodo diurno (6.00-22.00);
- 3 dBA nel periodo notturno (22.00-6.00).

La misura dev'essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Secondo quanto riportato nel D.M. 11/12/1996, a tali limiti devono sottostare anche gli impianti a ciclo produttivo continuo, cioè impianti:

- di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

I precedenti limiti differenziali di immissione non si applicano:

- alle aree classificate VI (aree esclusivamente industriali);
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno;
- nel caso di rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

c) Valori di attenzione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
	RIFERITI AD UN'ORA	RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI

				RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)	DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prev. residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prev. industriali	80	65	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

d) Valori di qualità - Leq in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prev. residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prev. industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 7 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

1. Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n.60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente. La catena di misura minima, oltre alla misura del livello acustico equivalente secondo la curva di ponderazione o normalizzazione A, deve poter procedere alla misura dei livelli di pressione acustica massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi del rumore per bande di terze d'ottava.
2. Tali misurazioni sono necessarie per la valutazione del rumore ambientale conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B del D.M.A. 16-03-1998, che prevede la ricerca di eventuali componenti impulsive, componenti tonali o componenti spettrali in bassa frequenza.

Art. 8 - Rilevamento del Rumore

1. Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente (Leq) ponderato in curva A, con un tempo di misura sufficiente per ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse il rilevamento dovrà essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.
2. Il microfono del fonometro dev'essere posizionato a metri 1.20 -1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.
3. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
4. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali: velocità del vento inferiore a 5 m/sec ed assenza di precipitazioni atmosferiche.
5. Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi, nonché per la individuazione di eventuali componenti impulsive, tonali o spettrali in

bassa frequenza che penalizzano il rumore, si rinvia alle norme tecniche riportate nel DPCM 1 marzo 1991 e DM Ambiente 26 marzo 1998.

Art. 9 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti

1. Ai livelli acustici ambientali misurati (LA) vanno applicati dei fattori correttivi (K) in dB(A), che sono stati introdotti al fine di tener conto delle eventuali componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, specificatamente :

Tipologia di componenti presenti	Coefficiente correttivo, K
Impulsive	Ki = 3
Tonali	Kt = 3
In bassa frequenza	Kb = 3

Il livello acustico ambientale corretto (Lc) è definito dalla relazione:

$$Lc = La + Ki + Kt + Kb$$

Art. 10 - Presenza di rumore a tempo parziale

1. Esclusivamente nel periodo di riferimento diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale in caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Se il rumore a tempo parziale è compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del livello equivalente ambientale misurato Leq (A) va diminuito di 3 dB(A); mentre se è inferiore a 15 minuti il Leq (A) dev'essere diminuito di 5 dB(A).

Art. 11 - Soggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) e soggetti esclusi dall'obbligo

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti, in accordo a quanto previsto dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della L. n. 447/95:
- soggetti titolari di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tali soggetti sono indicati all'art. 7-bis del D.Lgs n. 152/06 come modificato dal D.Lgs n. 104/17;
 - soggetti titolari di progetti o opere relative alla realizzazione, modifica o potenziamento di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/92 e successive modifiche;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - soggetti richiedenti il rilascio di permesso di costruire o titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - soggetti richiedenti il rilascio di provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - soggetti richiedenti licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La DPIA deve essere contenuta nella richiesta del titolo abilitativo edilizio e/o nella comunicazione di inizio attività.

2. **Sono escluse dall'obbligo** di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA), in accordo a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 D.P.R. n. 227/11, le attività a bassa rumorosità, elencate nel seguito, **fatta eccezione per:** l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

- Attività alberghiera;
- Attività agro-turistica;
- Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense; bar;
- Attività ricreative;
- Attività turistica;
- Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco;
- Attività culturale;
- Attività operanti nel settore dello spettacolo;
- Palestre;
- Stabilimenti balneari;
- Agenzie di viaggio;
- Sale da gioco;
- Attività di supporto alle imprese;
- Call center;
- Attività di intermediazione monetaria;
- Attività di intermediazione finanziaria;
- Attività di intermediazione Immobiliare;
- Attività di intermediazione Assicurativa;
- Attività di informatica - software;
- Attività di informatica - house;
- Attività di informatica - internet point;
- Attività di acconciatore (parrucchiere; barbiere);
- Istituti di bellezza;
- Estetica;
- Centro massaggi e solarium;
- Piercing e tatuaggi;
- Laboratori veterinari;
- Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;
- Ospedali, case o istituti di cura; residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
- Lavanderie e stirerie;
- Attività di vendita al dettaglio di generi vari;
- Laboratori artigianali per la produzione di dolci;
- Laboratori artigianali per la produzione di gelati;
- Laboratori artigianali per la produzione di pane;

- Laboratori artigianali per la produzione di biscotti;
 - Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari;
 - Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
 - Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio;
 - Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
 - Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
 - Liuteria;
 - Laboratori di restauro artistico;
 - Riparazione di beni di consumo;
 - Ottici;
 - Fotografi;
 - Grafici.
3. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito, all'interno dei locali e nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 6 del presente Regolamento, l'utilizzo di apparecchi radio televisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, allestiti in modo da non configurare attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento. In tal caso non vi è obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico. I concerti o gli intrattenimenti musicali svolti invece all'esterno dei locali ed organizzati dai pubblici esercizi seguono la disciplina indicata dagli artt. 19, 20 e 21 del presente regolamento.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA), ove richiesta, deve essere redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV N. 3/08).

Art. 12 – Soggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nel seguito sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione:
- a. scuole e asili nido;
 - b. ospedali;
 - c. case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 4, comma 1, punto b del presente Regolamento.
2. Solamente nel caso di edifici abitativi è possibile, ai sensi del D.L. n. 70/2011 e della L. n. 106/2011, presentare autocertificazione relativamente alla valutazione del clima acustico.

Art. 13 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.

1. Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. 14 - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi

contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
 - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

Tipo Edificio	Potere Fonoisolante	Isolamento acustico Standardiz	Livello Rumore di calpestio	Livello massimo di pressione sonora	Livello cont. Equiv. di pressione sonora
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 15 - Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
2. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - a. 35 dB(A), del livello acustico massimo con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - b. 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
4. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
5. Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art.16 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria

1. Nell'ambito delle procedure fissate dal presente regolamento, ed ai sensi del DPR 18 Novembre 1998, i competenti soggetti titolari dei progetti di opere edilizie, ricadenti nelle fasce territoriali di pertinenza ferroviaria così definite:
 - FASCIA A 100 m di larghezza dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato;

- FASCIA B 150 m di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A. devono presentare un progetto che preveda la predisposizione di misure di contenimento delle immissioni acustiche, che assicuri all'interno dei locali dell'edificio e a finestre chiuse il rispetto dei seguenti limiti :
 - per gli OSPEDALI e le CASE DI CURA 35 dB(A) nel periodo notturno;
 - per le SCUOLE 45 dB(A) nel periodo diurno;
 - per gli ALTRI RICETTORI 40 dB(A) nel periodo notturno.
2. Considerato che ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 si ha :
all'art. 49, “ lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire, ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale , minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ;
all'art. 50, “ i comuni non possono rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49;
 3. qualunque progetto presentato al Comune per l'ottenimento di una concessione edilizia entro i limiti della precedente fascia di pertinenza, è subordinato alla presentazione al gestore dell'infrastruttura di una valutazione del rumore ferroviario.
 4. Il gestore provvederà al controllo preventivo del progetto, per verificare l'adeguatezza degli interventi e dei materiali utilizzati per la tutela dei ricettori e quindi rilascerà un opportuno nulla osta acustico.

Art.17 - Opere stradali e infrastrutture di trasporto

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità ove necessario ed a seguito di una valutazione tecnica specifica a cura di un tecnico competente) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti: ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e Strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. (Rif.DPR n.142 del 30-03-2004).
2. La relazione di impatto acustico, di cui all'art.8, comma 2, della L. 447/95 e, redatta da un tecnico competente e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:
 - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e da edificare;
 - proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.
3. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di confort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di

protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

4. In sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto la valutazione di previsione di impatto acustico, laddove necessario, provvede ad idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti.

2. TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 18 – Definizioni

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in un periodo di tempo limitato, che sia provvisoria, che sia ad ubicazione variabile o mobile, come ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali, sportive e di intrattenimento in genere;
 - manifestazioni popolari, sagre.

Sono da escludersi dalla definizione di cui sopra le attività rumorose a carattere stagionale o quelle disciplinate dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" (D.P.C.M. n. 215/99).

2. Si definiscono macchine rumorose quelle che producono rumore oltre i limiti consentiti per l'area di zonizzazione in cui sono usate.

Art. 19 - Disposizioni generali per attività rumorose temporanee

1. Le attività rumorose temporanee sono consentite, nel rispetto della normativa di settore, qualora rispettino i limiti di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dal PCCA e riportati all'articolo 6, lettere a, b e c del presente regolamento.
2. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, devono essere autorizzate in deroga a norma del presente regolamento, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito per i quali non è necessaria l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose può contenere indicazioni di limitazioni temporali, limiti di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
4. Il Comune, per particolari tipologie di attività rumorose, può disporre con l'autorizzazione che venga data comunicazione preventiva ai soggetti interessati al disturbo, con qualunque mezzo informativo, fatta salva la tutela della privacy.
5. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I o II del PCCA, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche e speciali prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
6. La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio delle attività in deroga ai limiti acustici e/o la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'emanazione dei provvedimenti di cui al **titolo IV** del presente regolamento.

Art. 20 – Limiti derogabili

1. I limiti derogabili sono quelli previsti dal PCCA e riportati all'articolo 6 del presente regolamento per le generiche sorgenti sonore.
2. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose esclude normalmente l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.

Art. 21 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga per attività rumorosa deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche della documentazione di previsione di impatto acustico redatto dal tecnico competente in materia. Deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele e deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro).

Art. 22 – Revoche

1. L'autorizzazione in deroga per attività rumorosa può essere revocata in ogni tempo qualora non vengano rispettate le relative prescrizioni modali inoltre è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

SEZIONE I - CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI**Art. 23 – Campo di applicazione**

1. Le disposizioni della presente Sezione 1 si applicano unicamente alle seguenti attività:
 - a. cantieri edili, stradali, industriali e simili anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - b. lavori edili e simili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 24 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, ad esempio gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso (sempre nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche).

Art. 25 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate è consentita tutti i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio e con gli orari di seguito specificati:
 - a. nel periodo invernale (dal 1 Ottobre al 31 Marzo): dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 19;
 - b. nel periodo estivo (dal 1 Aprile al 30 Settembre): dalle 7.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.30.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o simili in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita nei soli giorni feriali dalle 8 alle 19 ad eccezione della fascia oraria di rispetto dalle 12 alle 14.

Art. 26 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, da non superare in nessun caso è:
 - a. in zona I: 65 dBA;
 - b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA;
 - c. in zona VI: 75 dBA.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende misurato in corrispondenza della facciata delle abitazioni confinanti alle aree in cui vengono esercitate le attività rumorose.

2. Nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

Art. 27 – Lavori di breve durata

1. Per gli interventi edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per un massimo di 4 ore lavorative, è ammesso l'uso delle stesse senza presentazione della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 28 esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 25.

Art. 28 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti di rumore previsti dal PCCA, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
2. Qualora il responsabile del cantiere, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritenga di superare i limiti di cui al comma 1, pur mantenendosi al di sotto dei limiti indicati al precedente articolo 26, dovrà inviare relativa dichiarazione almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose, mediante modello come riportato in *Allegato 2* al presente regolamento. Per le richieste non rientranti nel SUAP (Sportello Unico attività Produttive) va utilizzato il modello come riportato in *Allegato 2* al presente regolamento.
3. Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, potrà imporre particolari accorgimenti nell'attivazione di macchine rumorose e nell'esecuzione dei lavori rumorosi.
4. In caso fosse inevitabile l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose che si prevede che possano superare anche i livelli indicati all'articolo 26 e per tempi prolungati, il responsabile del cantiere dovrà inviare richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti previsti all'articolo 26, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose. Dovrà essere corredata di una idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta da tecnico competente secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n. 3/08).
5. L'autorizzazione si intende tacitamente concessa se, entro 10 giorni dalla presentazione, il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria. La non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza.
6. L'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dal responsabile del cantiere ed esibita su richiesta agli organi addetti alla vigilanza. È facoltà dell'Ufficio competente autorizzare la deroga eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi preposti (ARPAV, ULSS).

Art. 29 – Emergenze

1. I soggetti che aprono attività cantieristica edile o stradale temporanee per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, fatta salva la normativa di settore, possono provvedervi anche in deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento limitatamente al tempo necessario per l'intervento d'urgenza, facendo comunque in modo di adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare il disagio alla popolazione.

SEZIONE II - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**Art. 30 – Definizioni**

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni straordinarie di persone, che si protraggono per un periodo non superiore a 10 giorni nell'arco di un anno solare, per singolo evento.
2. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche gli intrattenimenti tenuti presso esercizi di somministrazione ancorché in aree esterne a supporto dell'attività principale autorizzata, quali le attività paragonabili a piano-bar, karaoke, DJ e le serate di musica dal vivo, differenti

comunque da quelle che normalmente si svolgono presso l'esercizio (p.es. casse acustiche poste all'interno ed all'esterno del locale), per un periodo massimo di *25 giorni* nell'arco di un anno solare. Si considerano infine manifestazioni rumorose a carattere temporaneo gli intrattenimenti tenuti all'aperto presso pertinenze private appositamente dedicate allo svolgimento di tali intrattenimenti, per un periodo massimo di *25 giorni* nell'arco di un anno solare.

Art. 31 - Localizzazione

1. In accordo a quanto previsto all'art. 4 comma 1 lettera "a" della L. 447/95, le manifestazioni di cui all'art. 30, comma 1 del presente regolamento dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate *nell'Allegato 1*.
2. Altre aree non esplicitamente indicate possono essere concesse a seguito di richiesta scritta e motivata.

Art. 32 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e di dismissione, è consentito tutti i giorni negli orari seguenti:
 - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 23.30 ed entro le ore 24.00 devono terminare tutte le altre attività rumorose incluse le fasi di allestimento e di dismissione.
2. Nel caso di manifestazioni che si svolgano in aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore oltre i limiti stabiliti dal PCCA è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. In caso di accertamento di reiterate situazioni di disturbo da attività rumorosa a carico dello stesso esercizio può essere adottato apposito provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio medesimo.

Art. 33 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose nei tempi indicati all'art.30, commi 1 e 2, è consentito nel rispetto dei limiti del PCCA. È consentita inoltre deroga ai limiti del PCCA purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal PCCA:
 - a. in zona I: 65 dBA;
 - b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA;
 - c. in zona VI: 75 dBA.

2. Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
3. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dBA all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione.
5. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi di pressione sonora, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99:
 - 102 dBA LASmax e
 - 95 dBA LAeqriferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
6. L'Ufficio comunale preposto alla vigilanza si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui al comma 4 e di impartire prescrizioni modali per la moderazione della rumorosità della manifestazione.

Art. 34 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti, gli adempimenti e gli orari di cui ai precedenti artt. 32 e 33 non necessitano di titolo autorizzativo in deroga per attività rumorosa a condizione che la loro durata complessiva sia quella indicata all'articolo 30, commi 1 e 2. In questo caso per ciascuna manifestazione temporanea deve essere presentata la relativa dichiarazione, anche cumulativa nel caso di più manifestazioni nell'arco dell'anno solare, mediante il modello, o fornendo le informazioni di cui all'*Allegato 2* al presente regolamento. La dichiarazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione (o dell'inizio della prima manifestazione nel caso di richiesta cumulativa).
2. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all'art. 33, o i termini temporali di cui all'art. 30, commi 1 e 2, o insediarsi in aree diverse da quelle indicate nell'*Allegato 1*, dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa. In tal caso la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti indicati all'articolo 33, redatta secondo quanto indicato in *Allegato 2* (qualora non dovesse passare attraverso il S.U.A.P.), al presente regolamento, deve essere presentata al SUAP perentoriamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e deve essere redatta da tecnico competente abilitato in acustica secondo quanto previsto dal DDG ARPAV n. 3/08 vigente.
3. Le domande motivate di deroga di cui al precedente comma 2 presentate oltre il termine indicato sono irricevibili. Fermo il rispetto del termine, le domande incomplete potranno essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili.
4. L'autorizzazione si intende tacitamente concessa se, *entro 10 giorni dalla presentazione*, il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria. La non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza.
5. L'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta agli organi addetti alla vigilanza. È facoltà dell'Ufficio competente autorizzare la deroga eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi preposti (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale Vigilanza Pubblico Spettacolo).
6. Le manifestazioni temporanee rumorose di qualunque tipo organizzate dall'Amministrazione Comunale anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa (comprese le rassegne cinematografiche o teatrali in genere di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione Comunale)

sono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa, in deroga ai limiti acustici ed orari previsti dal presente Regolamento.

7. Sono esentate dall'autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine e/o istituzionali.
8. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili relativi ai livelli massimi, posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99. (limite massimo di 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e di 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq ad 1m).
9. Nel caso di esposto, il Sindaco, previo autonomo accertamento, può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa.

3. TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 35 – Macchine da giardinaggio

1. L'utilizzo di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, orticoltura e manutenzione del verde in genere (taglia-erba, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, soffiatori d'aria, decespugliatori, motoseghe ecc.) è consentito per tutto l'anno con i seguenti orari:
 - a. orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):
 - dal lunedì al sabato: dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 20;
 - la domenica e i giorni festivi dalle 9 alle 12.00 e dalle 15 alle 20;
 - b. orario estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):
 - dal lunedì al sabato: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 21;
 - la domenica e i giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 21.
2. Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, orticoltura e manutenzione del verde in genere devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.
3. Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 1 comma 4 per le attività agricole e forestali.
4. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 36 – Installazione e uso di condizionatori

1. L'installazione su parti esterne di edifici di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, impianti trattamento aria, fatte salve le normative vigenti in materia edilizia-urbanistica, di beni culturali e del paesaggio, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal PCCA, nonché il criterio differenziale dove applicabile. Essi devono essere installati secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni di qualsiasi natura.

Art. 37 – Impianti tecnici

1. L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, fermo restando la normativa urbanistico - edilizia, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni e comunque con esclusione della fascia oraria dalle 22 alle 8.

Art. 38 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità o vendita

1. La pubblicità con l'utilizzo di strumentazione fonica/sonora nei limiti di cui al Codice della Strada è consentita solo per annunci di interesse pubblico o di gestori di pubblici servizi per finalità di pubblico interesse. In ogni altro caso è vietata su tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applica la relativa normativa speciale.
3. Nelle attività di vendita ambulante, compreso il mercato cittadino, è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non recare disturbo.
4. All'esterno degli esercizi pubblici, esercizi commerciali, agenzie pubbliche, sale da ballo, circoli privati, locali notturni o comunque assimilati e degli esercizi che offrono o forniscono servizi in forma

imprenditoriale o professionale, è vietato tenere accesi gli impianti di diffusione/amplificazione sonora, dalle ore 23.30 alle ore 09.00, anche se il rumore prodotto è all'interno dei limiti imposti dal PCCA.

5. Negli esercizi di cui al precedente comma 4 è vietata altresì la diffusione/amplificazione sonora all'esterno dei medesimi, che provenga da impianti installati internamente agli stessi, anche se il rumore prodotto è all'interno dei limiti imposti dal PCCA, dalle 23:30 alle 9.

Art. 39 – Impianti di autolavaggio

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio localizzati nelle zone residenziali o in prossimità delle stesse e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 21 e nei giorni festivi dalle 8 alle 23.

Art. 40 – Razzi e fuochi d'artificio e petardi

1. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee (sagre paesane, feste di quartiere, feste private, ecc.), previa la prevista autorizzazione dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, devono terminare entro le ore 24. Fa eccezione la notte dell'ultimo dell'anno, nella quale le manifestazioni pirotecniche possono protrarsi fino alle ore 1 del giorno successivo. È consigliato comunque preferire l'uso di fuochi d'artificio silenziosi.

Art. 41 – Centri estivi e assimilabili

1. Il rumore antropico all'interno delle aree scolastiche, palestre, edifici per spazi pubblici o altri luoghi destinati a centri estivi o attività assimilabili è sempre autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dal PCCA, senza necessità di specifica concessione.
2. L'utilizzo di sistemi di amplificazione o diffusione elettroacustici in esterno è autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dal PCCA, senza necessità di specifica concessione, se sono rispettati i seguenti orari:
 - a. feriale e prefestivo: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19;
 - b. festivo: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Art. 42 – Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - fascia oraria: dalle 7 alle 21 con cadenza di sparo ≥ 3 min;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine.

Art. 43 – Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - *fascia oraria*: dalle 7 alle 21, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - *ubicazione del dispositivo*: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
 - *periodo di utilizzo dei dispositivi*: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

Art. 44 – Attività di pubblica utilità

1. Il Comune, i gestori pubblici e privati, comunque denominati, che gestiscono attività di pubblico interesse (servizio nettezza urbana, servizio gestione verde pubblico, trasporto pubblico, ecc.), nell'ambito dell'esercizio di tali attività, non sono soggetti al presente Regolamento, fatto salvo che le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli opportuni accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 45 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

1. In generale, per tutti gli altri casi non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico sono:
 - a. nel periodo invernale (dal 1 Ottobre al 31 Marzo) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 19;
 - b. nel periodo estivo (dal 1 Aprile al 30 settembre) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.
2. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi rumorosi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, asciugatrici lavatrici, ventilatori, stampanti, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato, fermo restando quanto stabilito dal regolamento condominiale.
3. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 46 – Dispositivi sonori di allarme

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione.
2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 3 (tre) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b. congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o giallo, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 47 – Sirene di stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene internamente all'area di proprietà è consentito, dalle 7 alle 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che gli stabilimenti non siano

localizzati a distanza inferiore a 250 m dalle abitazioni. Le segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 48 – Campane

1. L'uso delle campane è consentito dalle ore 7 alle ore 23. È consentita eccezione al precedente orario in occasione delle festività di Natale e di Pasqua. La durata dei suoni non deve superare i tre minuti (centottanta secondi) e la prescrizione ha valore anche per le circostanze straordinarie (es. matrimoni, funerali, ecc.). Sono esclusi i rintocchi delle ore, purché entro il minuto (sessanta secondi).

4. TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 49 – Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è di competenza degli organi previsti dalla legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/99, per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V..
2. L'ufficio del Comune preposto all'attività di vigilanza, ovvero l'ufficio di Polizia Locale, d'ufficio o su istanza degli interessati, richiede alla sezione provinciale di A.R.P.A.V. di accertare la natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto.
3. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.

Art. 50 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Art. 51 – Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Nel caso in cui sia accertata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PCCA e dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, o delle modalità stabilite con le autorizzazioni in deroga per le attività rumorose, il titolare dell'attività rumorosa è diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al competente Ufficio Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge o dei limiti autorizzati in deroga, entro il termine stabilito nel provvedimento adottato.
2. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 40 comprovino il mancato rispetto delle prescrizioni disposte nella deroga stessa, il competente Ufficio comunale potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione in deroga, ingiungendo il rispetto immediato dei valori limite previsti, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o prescrizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 52 – Sanzioni

1. Fatti salvi il Codice Civile ed il Codice Penale e fatte salve le disposizioni normative statali e regionali in materia, in particolare l'art. 10 della L. n. 447/95 e l'art. 8 della L.R. n. 21/99, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00. Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni contenute dalla L. n. 689/81, in materia di illecito Amministrativo.
2. Per le strutture quali discoteche, disco-pub, piano bar e similari, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

3. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Art. 53 – Fondo Comunale

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 21/99 il 30 % delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1-2-3 dell'art. 10 della L. 447/95, è destinato a costituire un fondo finalizzato all'aggiornamento del piano di classificazione acustica, del piano comunale di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

5. TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 – Abrogazione di norme transitorie pre-vigenti o in contrasto

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi Regolamento od Ordinanza comunali in vigore che risultino in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento.
2. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le altre normative comunali in materia di inquinamento acustico, ivi compreso il Regolamento di Polizia Locale, prevalgono le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 55 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le attività rumorose in essere che non abbiano carattere temporaneo hanno 180 giorni di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle sue disposizioni.

6. ALLEGATO 1: ELENCO AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

In accordo a quanto riportato all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, che prevede che i Comuni indichino le aree comunali da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, le manifestazioni di cui all'art. 18, comma 1 del presente Regolamento dovranno essere ubicate nelle seguenti aree comunali appositamente destinate e riscontrabili nella Tavola 3 del P.C.C.A.:

Godega di Sant'Urbano:

1. Area fieristica e aree limitrofe dove si tiene l'antica fiera di Godega di Sant'Urbano;
2. Area San Bartolomeo;
3. Sagrato chiesa santa margherita;
4. Area parcheggio Asilo Santa Margherita;
5. Mercato di Godega area parcheggio dietro il municipio;

Pianzano:

6. Camposcuola Alpini (Pianzano)
7. Pianzano, area parcheggio sagrato della Chiesa;
8. Pianzano area della Stazione;

Bibano:

9. Area sede associazione Madonna della Salute a Salvatoronda;
10. Area Polivalente di Bibano;
11. Asilo e Chiesa di Bibano.

L'elenco delle aree potrà essere integrato con opportuna presa d'atto/dichiarazione da parte del sig. Sindaco.

**7. ALLEGATO 2: MODELLI PER DICHIARAZIONE O RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**